

# Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

## Dichiarazioni indizianti

### La decisione

**Dichiarazioni indizianti - Garanzia contro l'autoincriminazione - *Nemo tenetur se detegere* - Diritto al silenzio** (C.p.p., artt. 63, 64, 197, 197-bis, 210).

*Se la persona informata dei fatti non aveva - e non ha successivamente - acquisito la qualità di imputato o indagato, la disciplina dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti che quest'ultima abbia reso, quale previsto dall'art. 63, co. 2, c.p.p. non trova applicazione, ma rimane - alla stregua del criterio dell'inutilizzabilità relativa, mirata a soddisfare il principio nemo tenetur se detegere - che tali dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese secondo il generale disposto dell'art. 63, co. 1, c.p.p.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 12 dicembre 2013 (c.c. 21 novembre 2013) - SERPICO, *Presidente* - CITTERIO, *Relatore* - CARNEVALI, P.G. (diff.) - C.G., ricorrente.

### Il commento

#### Sui diversi regimi di utilizzabilità delle dichiarazioni indizianti

#### 1. La disciplina delle dichiarazioni indizianti

La disciplina delle c.d. dichiarazioni indizianti, contenuta nell'art. 63 c.p.p., contempla due ipotesi distinte, l'una fisiologica, l'altra patologica<sup>1</sup>. La prima ipotesi, a mente dell'art. 63, co. 1, c.p.p., prevede che «*[s]e davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interromp[er] l'esame*». Si tratta del caso in cui un soggetto sia sentito, correttamente, dall'autorità giudiziaria procedente come persona informata sui fatti e lo stesso "sorprenda"<sup>2</sup> gli inquirenti rendendo dichiarazioni autoindizianti. L'anzidetta disciplina è volta, quindi, a offrire una tutela anticipata al diritto al silenzio, il quale viene esteso a un momento anteriore all'acquisizione delle qualifiche di indagato o imputato<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Tale terminologia è ripresa da Cass., Sez. VI, 11 aprile 1994, Curatola, in *Giur. it.*, 1996, 176.

<sup>2</sup> «*È un colpo di scena la self-incrimination*»: così CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 2012, p. 250.

<sup>3</sup> In tal senso, DOMINIONI, *Sub art. 63 c.p.p.*, in *Comm. nuovo C.p.p. Amodio, Dominioni*, I, Milano,

La seconda ipotesi, contemplata dall'art. 63, co. 2, c.p.p., disciplina il caso in cui venga sentito informalmente un soggetto sul quale gli inquirenti nutrono sospetti, senza l'ausilio delle garanzie spettanti al sottoposto ad indagini. Tale prassi, lesiva del diritto di difesa e certamente patologica, potrebbe essere utilizzata precipuamente per ottenere dichiarazioni sul fatto altrui, eventualmente prospettando l'impunità in cambio delle stesse, poiché le dichiarazioni sul fatto proprio ricadono già nell'ambito applicativo del precedente comma.

## 2. Il regime di utilizzabilità

Dalla differenza ontologica sovraesposta discende un diverso regime di utilizzabilità.

Nella prima ipotesi, fisiologica, l'autorità procedente, che, stante il tenore letterale della disposizione può essere tanto l'autorità giudiziaria<sup>4</sup>, quanto la polizia giudiziaria<sup>5</sup>, è obbligata a interrompere «l'esame»<sup>6</sup>, ad avvertire l'esaminato che a seguito delle dichiarazioni rese potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e, infine, a invitarlo a nominare un difensore. Venendo al regime dell'inutilizzabilità, le dichiarazioni precedentemente rese non potranno essere utilizzate contro il dichiarante stesso. La regola di esclusione probatoria si rivela funzionale, come si è detto, all'anticipazione dello *ius tacendi* nei confronti del dichiarante, a prescindere dall'assenza di qualifiche soggettive che richiedano il riconoscimento di particolari garanzie, in ossequio al principio *nemo tenetur se detegere*.

Tale disciplina, lungi dall'essere una novità introdotta dal codificatore del 1988, deriva direttamente dall'art. 304, co. 3 e 4, c.p.p. 1930<sup>7</sup>, inserito proprio al fine di «salvaguardare la posizione di chi, venendo interrogato come testimone, può trovarsi nella situazione di deporre contro se stesso, senza essere avvisato delle conseguenze nelle quali può incorrere»<sup>8</sup>. Già allora era chiaro,

1989, p. 398; KOSTORIS, Sub art. 63 c.p.p., in *Comm. nuovo C.p.p. Chiavario*, I, Torino, 1989, p. 321.

<sup>4</sup> La giurisprudenza esclude, invece, l'applicabilità dell'articolo in parola alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare o al giudice civile: v., sul punto, Corte cost., n. 136 del 1995, in *Cass. pen.*, 1995, 1272.

<sup>5</sup> L'assunto è stato oggetto di specifica precisazione, contenuta nelle osservazioni governative sul progetto definitivo, v. GREVI, NEPPI MODONA, Sub art. 63 c.p.p., in *Il nuovo codice di procedura penale*, V, *Il progetto definitivo e il testo definitivo del codice*, Padova, 1990, p. 114.

<sup>6</sup> Tale termine è usato dal legislatore in senso atecnico, comprensivo quindi dell'assunzione di informazioni da parte del p.m. (art. 362 c.p.p.) e delle sommarie informazioni di p.g. (art. 351 c.p.p.): in tal senso, DOMINIONI, Sub art. 63 c.p.p., cit., p. 399.

<sup>7</sup> Tale disposizione, come riformulata con la L. 5 dicembre 1969, n. 932, è indicata come la prima norma nella quale si è parlato di "inutilizzabilità" in senso stretto («non possono essere utilizzate»), laddove, fino ad allora, il legislatore aveva utilizzato espressioni in cui impediva al giudice di «tenerne [in] alcun conto» o di «fare alcun uso» della prova vietata: sul punto, CONTI, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, Padova, 2007, p. 46.

<sup>8</sup> VASSALLI, *Relazione alla Camera dei deputati sul testo unificato dei progetti di legge confluiti nella l. 5*

in dottrina, che la garanzia del diritto al silenzio nelle fasi successive sarebbe svilita se non fosse anticipata alle fasi anteriori nel caso in cui il soggetto dichiarante vedesse «*mutare in radice*» la propria posizione processuale<sup>9</sup>.

Ben più radicale è la sanzione prevista dall'art. 63, co. 2, c.p.p. qualora il soggetto dichiarante avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini: in siffatta evenienza il codice di rito prevede l'assoluta inutilizzabilità, senza indicare alcuna limitazione soggettiva. Ne deriva, pertanto, una vera e propria inutilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni captate eludendo le garanzie difensive derivanti dall'acquisizione della qualità di indagato o imputato, contrapposta al mero divieto di utilizzabilità *contra se* nell'ipotesi "ortodossa", che ha funzione di garanzia rispetto alla facoltà di tacere di cui gode l'imputato in procedimenti connessi o per reati collegati<sup>10</sup>.

La giurisprudenza più risalente ha però operato una *interpretatio abrogans* del comma in esame, ritenendo, nonostante la *littera legis* mancante di qualsiasi delimitazione soggettiva, che anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 63, co. 2, c.p.p. l'esclusione probatoria dovesse valere soltanto *contra se*<sup>11</sup>. A ben vedere tale impostazione privava di qualsivoglia significato la norma in parola. Infatti, già sotto la vigenza del codice abrogato, l'art. 304, co. 3 e 4, c.p.p. veniva invocato come rimedio contro il «*pericoloso malvezzo di certi organi di polizia, e, non di rado, della stessa autorità giudiziaria, di convocare ed esaminare in qualità di persona non imputata - per lo più in qualità di testimone, privo di qualsiasi diritto - chi già si profili come probabile imputato, in quanto a suo carico sussistano una notizia criminis o, addirittura, veri e propri indizi di reità*»<sup>12</sup>.

In altre parole, se davvero anche per i soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio in qualità di indagati o imputati, l'inutilizzabilità opera

dicembre 1969 n. 932, in *Le leggi*, 1969, 955.

<sup>9</sup> Al riguardo, GREVI, *Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, 1972, pp. 137, 151.

<sup>10</sup> In tali termini, SANNA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi. Alla luce del giusto processo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis, Voena, Milano, 2007, p. 34.

<sup>11</sup> Si veda, sul punto, Cass., Sez. VI, 23 maggio 1995, Gatto, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, 141; Id., Sez. VI, 13 gennaio 1994, Patané, in *Giust. pen.*, 1994, III, 693; Id., Sez. VI, 15 marzo 1993, Di Tommaso, in *Cass. pen.*, 1994, 2192; Id., Sez. VI, 10 maggio 1991, Zumpano, in *Giur. it.*, 1992, II, 225; Id., Sez. I, 7 febbraio 1991, Bruno, in *Riv. pen.*, 1992, 423. In senso contrario, vedasi, Cass., Sez. IV, 15 luglio 1996, Tesser, in *Cass. pen.*, 1998, 840; Id., Sez. VI, 6 aprile 1995, Primavera, *ivi*, 1996, 3709; Id., Sez. VI, 11 aprile 1994, Curatola, *cit.*; Id., Sez. IV, 8 febbraio 1994, Borzi, *ivi*, 1996, 177. Per quanto concerne la giurisprudenza di merito, per tutte, Pret. Trapani, Sez. dist. Alcamo, 10 ottobre 1996, Varvaro ed altri, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, 489, con nota di SIRAGUSA.

<sup>12</sup> Testualmente, GREVI, *Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, *cit.*, p. 199.

soltanto contro lo stesso dichiarante, l'ipotesi *de qua* verrebbe assorbita nel comma precedente, rispetto al quale vi è un rapporto di continenza (se e nella misura in cui si considera soggettivamente analogo il regime dell'inutilizzabilità), rendendo totalmente inutile il testo del comma secondo<sup>13</sup>. Del resto è chiaro che, se si riconosce l'inutilizzabilità a chi, sentito come persona informata, ha reso dichiarazioni a sé pregiudizievoli senza essere in grado di comprenderne la reale portata, *a fortiori* l'esclusione probatoria *contra se* debba essere riconosciuta a chi ha subito un comportamento *unfair* da parte delle autorità procedenti, le quali lo avrebbero dovuto sentire con le garanzie riservate alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato.

Pertanto, anche in adesione a un'interpretazione logico-economica<sup>14</sup>, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno riconosciuto che la regola di esclusione probatoria dell'art. 63, co. 2, c.p.p. abbia valore *erga alios*, specificando che siano da intendersi escluse le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o non collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano indizi a carico del dichiarante, poiché in tal caso quest'ultimo assume la veste di testimone<sup>15</sup>.

### 3. *Ratio* della inutilizzabilità *erga omnes*: fronte avanzato di tutela delle incompatibilità con lo *status* di testimone?

Una volta escluso che l'inutilizzabilità di cui all'art. 63, co. 2, c.p.p. possa essere intesa meramente quale divieto di fondare una decisione di condanna sulle dichiarazioni rese *contra se* da chi doveva *ab origine* godere di determinate garanzie, rimangono da approfondire le ragioni che giustificano una regola di esclusione probatoria estesa *erga omnes*, la quale evidentemente non può fondarsi sul solo diritto di difesa del dichiarante<sup>16</sup>.

Facendo leva sulla natura "patologica" dell'ipotesi contemplata in detto com-

<sup>13</sup> In tal senso, SANNA, *Ristretto l'uso delle dichiarazioni autoindizianti*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 604.

<sup>14</sup> In realtà, gli argomenti utilizzati dalle Sezioni unite sono plurimi: in primo luogo, la lettera della legge che nel co. 2 non indica limitazione soggettiva alcuna; secondariamente, la volontà del legislatore, espressa nella relazione al progetto preliminare, ove si evidenzia che nella ipotesi in parola «*si è ritenuto più corretto prevedere che le dichiarazioni rese in assenza del difensore non poss[ano] essere utilizzate non solo nei confronti della persona che le ha rese, bensì neppure nei confronti di altri*». Infine, milita a favore della soluzione sposata dalle Sezioni unite, anche una interpretazione sistematica: esaminando l'articolo in parola congiuntamente alle altre disposizioni che attuano il diritto al silenzio (artt. 197, co. 1, lett. a) e b); 208 e 210 c.p.p.).

<sup>15</sup> Cass., Sez. un., 13 febbraio 1997, Carpanelli e altri, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 602. Al riguardo, mostra perplessità, SANNA, *Ristretto l'uso delle dichiarazioni auto indizianti*, cit., 605, la quale evidenzia come sia pacifico che se Tizio è chiamato a rendere dichiarazioni in ordine a un reato totalmente estraneo a quello che forma oggetto di altro procedimento nel quale è indagato o imputato, debba essere sentito secondo la disciplina dettata per i testimoni.

<sup>16</sup> SANNA, *Dichiarazioni autoindizianti e loro inutilizzabilità*, in *Giur. it.*, 1996, 178.

ma, a fronte di un comportamento sleale delle autorità procedenti, si è affermato che alla base dell'introduzione di una simile norma vi sia una scelta etica volta a evitare che l'acquisizione di elementi probatori passi attraverso la coartazione della libertà morale del dichiarante. Insomma, lo scopo precipuo della norma sarebbe quello di «moralizzare» l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria<sup>17</sup>, sottraendo loro la tentazione di sentire informalmente soggetti già sospettati, al fine di ottenere dichiarazioni sul fatto altrui (essendo, lo si ribadisce, la dichiarazione sul fatto proprio già coperta dal co. 1). In tal senso la stessa giurisprudenza di legittimità non si è sottratta dal riconoscere che, specie nella fase delle indagini preliminari, lo stato di soggezione psicologica dell'esaminando rappresenta il terreno ideale per scelte collaborative<sup>18</sup>, le quali non di rado producono ricadute pericolose sul piano dell'attendibilità di quando dichiarato. La norma in parola avrebbe quindi anche una utilità "oggettiva"<sup>19</sup>, ovvero costituirebbe una garanzia di attendibilità dell'accertamento, poiché eserciterebbe un filtro sulle fonti decisorie, espungendo gli elementi verosimilmente «compiacenti o negoziati» e, quindi, inquinanti<sup>20</sup>.

Ora, si tratta di comprendere se davvero il comma in esame debba costituire, innanzitutto, un «fronte avanzato di tutela» degli articoli volti a tutelare il diritto al silenzio (artt. 197, lett. a) e b), 208 e 210 c.p.p.)<sup>21</sup>.

Facendo un passo indietro, si è detto che l'inutilizzabilità *erga alios* scatta quando il dichiarante avrebbe dovuto essere sentito sino dall'inizio dell'interrogatorio in qualità di indagato o imputato e che la prassi di sentire informalmente tale soggetto sia volta a ottenere dichiarazioni sul fatto altrui.

<sup>17</sup> In tal senso, ORLANDI, *Dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizioni in tema di incompatibilità a testimoniare*, in *Il giusto processo. Tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di KOSTORIS, Torino, 2001, p. 182. Secondo DE FRANCESCO, *Il divieto di testimonianza dell'imputato sul fatto proprio (art. 63, co. 2, c.p.p.): una giurisprudenza ormai superata, specie dopo la legge sul "giusto processo" (l. 63/200)*, in *Ind. pen.*, 2001, 891, «il divieto probatorio de quo è volto a sanzionare sul piano processuale la realizzazione di specifici illeciti che feriscono, tra l'altro, la libertà morale dell'accusato». Al riguardo vedi anche KOSTORIS, *Sub art. 63 c.p.p.*, cit., p. 325.

<sup>18</sup> La Corte di Cassazione parla di «pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi»: Sez. VI, 11 aprile 1994, Curatola, cit., 176.

<sup>19</sup> La terminologia è propria degli Autori che distinguono tra contraddittorio in senso soggettivo, quale diritto della parte, e contraddittorio in senso oggettivo, quale garanzia di attendibilità dell'accertamento: al riguardo v. CONTI, *Le due "anime" del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 197; TONINI, *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, *ibidem*, 1388.

<sup>20</sup> SANNA, *Ristretto l'uso delle dichiarazioni autoindizianti*, cit., 605.

<sup>21</sup> Testualmente, Cass., Sez. un., 13 febbraio 1997, Carpanelli e altri, cit., 602. In dottrina, si veda SANNA, *Dichiarazioni autoindizianti e loro inutilizzabilità*, cit., 178; ID., *Ristretto l'uso delle dichiarazioni autoindizianti*, cit., 605. Cfr. DE FRANCESCO, *Il divieto di testimonianza dell'imputato sul fatto proprio (art. 63, co. 2, c.p.p.): una giurisprudenza ormai superata, specie dopo la legge sul "giusto processo" (legge n. 63 del 200)*, cit., 902, secondo il quale l'anticipazione della tutela sarebbe un riflesso del diritto dell'imputato a non collaborare in alcun modo con l'autorità qualora venga escusso sul fatto proprio.

Le discipline richiamate sono dunque quelle dell'imputato (al quale ex art. 61 c.p.p. deve essere equiparato il soggetto sottoposto alle indagini, salvo menzione contraria) in procedimento connesso o per reato collegato che renda dichiarazioni sul fatto altrui.

Come noto, nel caso di concorso di persone nello stesso reato, cooperazione colposa o concorso di cause indipendenti (art. 12, lett. a), c.p.p.) l'inscindibilità tra fatto proprio e fatto altrui viene presupposta e pertanto il concorrente è incompatibile con l'ufficio di testimone fino a sentenza, di condanna, di proscioglimento e anche di applicazione pena su richiesta, passata in giudicato. Pertanto, fino al momento dell'irrevocabilità della sentenza emessa nei loro confronti, verranno sentiti con le forme dell'art. 210 c.p.p.<sup>22</sup>

Nelle ipotesi che residuano, invece, si crea quella che è stata efficacemente chiamata «compatibilità a testimoniare condizionata»<sup>23</sup>. Infatti, nei casi di connessione teleologica (art. 12, lett. c), c.p.p.) e di reato collegato (art. 371, co. 2, lett. b), c.p.p.), l'art. 197, lett. b), c.p.p. sancisce la compatibilità con l'ufficio di testimone per l'imputato che abbia reso dichiarazioni sul fatto altrui durante l'interrogatorio<sup>24</sup>, essendo stato però previamente avvertito che in ordine a tali fatti assumerà detto ufficio (art. 64, co. 3, lett. c), c.p.p.), seppure nella forma «assistita», con gli obblighi che ne derivano. Quindi la compatibilità ex art. 197 c.p.p. di questa seconda categoria di soggetti connessi con legame "debole" o collegati è subordinata a due fattori: l'avvertimento sulle conseguenze (assunzione dello *status* di testimone) del rendere dichiarazioni sul fatto altrui e la decisione dell'interrogato di procedere comunque in tal senso. Una volta realizzate tali condizioni, il teste assistito avrà l'obbligo di presentarsi e di rispondere secondo verità, ma può tacere sui fatti oggetto del suo procedimento: non può comunque mentire, neppure sul fatto proprio<sup>25</sup>.

Differenza saliente, ai fini che qui ci occupano, tra l'art. 197 c.p.p. e l'art. 63 c.p.p. dipende dal fatto che mentre la prima disposizione richiede l'assunzione formale della qualità di indagato o imputato, la seconda ne prescinde, consentendo quindi una tutela anticipata, ancorata alla posizione rivestita puramente sul piano sostanziale. Se così non fosse, infatti, non verrebbe offerta alcuna garanzia a chi, concretamente sottoposto alle indagini, non fos-

<sup>22</sup> Questi soggetti hanno l'obbligo di presentarsi ma conservano il diritto al silenzio e la facoltà di mentire sul fatto proprio e altrui: al riguardo, CONTI, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità*, Padova, 2003, p. 305.

<sup>23</sup> CONTI, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità*, cit., pp. 209 ss.

<sup>24</sup> Se invece il soggetto non ha reso dichiarazioni sul fatto altrui, troverà applicazione l'art. 210, co. 6, c.p.p. che impone gli avvertimenti dell'art. 64, co. 3, lett. c), c.p.p.

<sup>25</sup> In tal senso, CONTI, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità*, cit., p. 306.

se ancora, per scelta illegittima del p.m. procedente di ritardare l'iscrizione, iscritto nel registro delle notizie di reato. Al riguardo, si è sottolineato, in dottrina, come l'estensione tanto ampia accordata al diritto al silenzio costituisce indice della volontà legislativa di bandire il dovere di collaborazione in ordine all'accertamento sul fatto altrui<sup>26</sup>, soprattutto nella fase di primo contatto tra il dichiarante e l'autorità procedente, fase in cui lo stesso non avrà verosimilmente già elaborato una strategia difensiva e dove, quindi, il rischio di subire pressioni è reale.

#### 4. L'applicazione dei principi *de quibus* nel caso di specie

Se davvero, dunque, la *ratio* dell'art. 63, co. 2, c.p.p. è quella di fronte avanzato di tutela delle incompatibilità a testimoniare, pare chiaro che la stessa non debba operare nei confronti di quei soggetti che incompatibili non sono. Quindi, qualora l'escusso sia sentito nell'ambito di un procedimento dal quale è totalmente estraneo, il dovere di collaborazione riemerge, essendo espressione del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., facendo sì che non possa sottrarsi all'obbligo di deporre, ferma la garanzia dell'art. 198, co. 2, c.p.p. Una simile conclusione comporta rischi, poiché incoraggia l'inquirente "particolarmente zelante" a forzare i limiti oggettivi dell'escussione, portando il dichiarante a parlare di fatti, coinvolgenti altrui responsabilità, totalmente slegati dal procedimento in corso<sup>27</sup>, in ordine ai quali dunque vigerà l'obbligo di dire la verità.

Orbene, nella sentenza annotata, la dichiarante, contrariamente a quanto affermato in udienza da un ufficiale di p.g., non solo non aveva assunto la qualifica di indagata o imputata ma non ha rivestito tali vesti neppure in un momento successivo. Di contro, se fosse effettivamente stata iscritta nel registro ex 335 c.p.p. per il reato di favoreggiamento, tale ipotesi delittuosa si sarebbe configurata quale reato collegato, ai sensi dell'art. 371, co. 2, lett. b), c.p.p., rispetto all'oggetto dell'accertamento in corso. In quel caso, essendo la dichiarazione stata resa da un soggetto contemplato dall'art. 197, lett. b), c.p.p., in modo da estendere la tutela offerta da quest'ultima norma ad un momento anteriore, avrebbe dovuto trovare applicazione l'esclusione probatoria *erga alios*, di cui all'art. 63, co. 2, c.p.p. Così, però, non è stato. Pertanto, a rilevare non sarà la protezione del diritto al silenzio anche sul fatto altrui, ma semplicemente la garanzia contro l'autoincriminazione. In particolare, le dichiara-

<sup>26</sup> SANNA, *Dichiarazioni autoindizianti e loro inutilizzabilità*, cit., 178.

<sup>27</sup> Ad una «*inquisitio generalis*» allude DE FRANCESCO, *Il divieto di testimonianza dell'imputato sul fatto proprio* (art. 63, co. 2, c.p.p.): una giurisprudenza ormai superata, specie dopo la legge sul "giusto processo" (legge n. 63 del 200), cit., 912.

zioni autoincriminanti rese spontaneamente risulteranno coperte dalla inutilizzabilità relativa di cui all'art. 63, co. 1, c.p.p., invece, qualora dichiarazioni di tal sorta fossero state eteroindotte, troverebbe applicazione il privilegio contro l'autoincriminazione riconosciuto a ogni testimone *ex art.* 198, co. 2, c.p.p.

**ELEONORA A. A. DEI-CAS**